

"COMITATO BORGO DI PIALE"

- Statuto -

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita una associazione di cittadini denominata: "Comitato Borgo di Piale" (di seguito "Comitato").

Il comitato ha sede provvisoria in Piale, frazione di Villa San Giovanni (RC), alla Via Spuntone n. 31, presso il domicilio del Vice Presidente attualmente in carica.

La sede sarà eventualmente trasferita col concretarsi dell'opportunità di disporre di locali istituzionali o ritenuti più idonei. Il trasferimento di sede è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni di cittadini e le assemblee si possono tenere in locali messi a disposizione dal Comune di Villa San Giovanni o da qualsiasi altro soggetto, pubblico e/o privato.

Art. 2

Durata ed Esclusioni

Il Comitato ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Comitato è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico.

Il Comitato non ha finalità di lucro.

Art. 3

Scopi e Attività

Il Comitato ha le seguenti finalità:

- tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del "Borgo di Piale";
- tutelare e valorizzare il "Borgo di Piale", promuovendo, in particolare, lo sviluppo e il progresso del territorio, nonché interventi finalizzati alla riqualificazione, recupero e miglioramento delle caratteristiche residenziali, urbanistiche e socio-economiche del Borgo, facendosi altresì promotore presso le Istituzioni di iniziative al riguardo;
- proporsi come interlocutore e, se necessario, controparte di Enti Pubblici e/o Privati e/o Amministrazioni Locali per tutto ciò che concerne la tutela, promozione e valorizzazione del "Borgo di Piale";
- intraprendere e promuovere tutte le azioni, anche giudiziarie, che si dovessero rendere necessarie per la tutela, salvaguardia, conservazione, promozione, recupero e valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del patrimonio artistico, storico, culturale, archeologico, paesistico ed ecologico del "Borgo di Piale";
- intervenire nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal Comitato, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui al presente statuto;
- promuovere ed organizzare riunioni, convegni, seminari, mostre, manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, anche mediante la collaborazione con altre realtà associative;
- svolgere e perseguire ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle superiori finalità.

Art. 4

I Soci

Il Comitato si compone delle seguenti categorie di Soci:



asivo

Ma

Handwritten signatures and notes on the right margin.

- fondatori;
- ordinari;
- onorari.

I Soci fondatori sono coloro i quali hanno preso parte all'atto costitutivo, dando vita al Comitato stesso con il loro apporto morale e materiale. Essi sono da ritenersi soci a vita, salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7.

I Soci ordinari sono coloro i quali aderiscono successivamente all'atto costitutivo del Comitato stesso, perché ne condividono le finalità.

I Soci onorari sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo assegna tale onorificenza, per meriti morali e/o per aver dato contributo di particolare rilievo all'attività del Comitato stesso.

Art. 5

I Soci Ordinari

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

L'iscrizione al Comitato è libera ed individuale.

Può diventare socio ordinario chiunque si riconosca nel presente statuto, ne condivida le finalità e si impegni, in qualsiasi modo, a realizzarle.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello statuto.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo la quale deve contenere il proprio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita, nonché l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi rappresentativi del Comitato.

Entro 15 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo delibererà sull'accettazione delle domande d'ammissione dei nuovi soci. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva previo il pagamento della quota sociale. Al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

L'adesione al Comitato garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.

Art. 6

Diritti e Doveri dei Soci

L'appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci:

- al rispetto delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie;
- al versamento della quota associativa;

In particolare, il socio deve mantenere un comportamento improntato alla correttezza ed all'assoluta buona fede, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al Comitato.

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Comitato;
- partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dal Comitato;
- partecipare alle Assemblee convocate nel corso dell'anno;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Comitato;
- eleggere ed essere eletti negli organismi sociali.

Art. 7

Esclusione e Recesso dei Soci

I Soci Ordinari possono essere esclusi dal Comitato per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni degli organi sociali;

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organismi del Comitato;
- comportamenti arrecanti danno all'immagine o al patrimonio del Comitato;
- per altro grave motivo.

I Soci Fondatori non possono essere esclusi dal Comitato, tranne che nel tassativo caso di:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- comportamenti arrecanti danno all'immagine o al patrimonio del Comitato;
- per altro grave motivo.

L'Assemblea decide l'esclusione dei Soci, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'art. 11 del presente statuto.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato.

Tutti i Soci possono, in ogni momento, recedere dal Comitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 8

Risorse Economiche e Compensi

L'iscrizione e la partecipazione al Comitato è gratuita.

Il Consiglio Direttivo può, se ritenuto necessario dallo stesso, prevedere l'istituzione di una quota associativa al solo fine di finanziare l'attività del Comitato stesso.

L'importo della quota associativa sarà fissato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Al pagamento della quota associativa dovrà essere rilasciata ricevuta, in cui sia indicato il nominativo dell'associato.

Non sono previsti compensi economici, né di altro genere, per le attività svolte in nome e per conto e nell'interesse del Comitato da parte degli associati, in qualunque modo esse siano state rese.

È previsto solamente il riconoscimento del rimborso delle spese eventualmente sostenute dagli associati in nome e per conto e nell'interesse del Comitato.

Articolo 9

Gli Organi Sociali

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si compone di tutti i Soci del Comitato (fondatori, ordinari e onorari) regolarmente iscritti nel libro dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato.

Partecipano all'assemblea tutti i soci che, alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea delibera:

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - sull'esclusione dei consiglieri e dei soci;
 - sull'adozione di regolamenti;
 - sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - sullo scioglimento del Comitato e sulla devoluzione del patrimonio;
 - sull'approvazione del rendiconto annuale;
 - su qualunque questione avanzata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi componenti.
- L'Assemblea formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi del Comitato, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio consuntivo.

L'Assemblea può riunirsi in forma plenaria, per momenti di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti del Comitato, allargata eventualmente all'intera comunità del Borgo di Piale.

Art. 11

Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea è convocata con avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e dovranno essere specificati gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

Sulle deliberazioni di cui all'art. 10, lettere a), b), c), f) e g) l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri che la compongono; in seconda e successive convocazioni, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'Assemblea delibererà a maggioranza semplice.

Sulle deliberazioni di cui all'art. 10, lettere d) ed e), l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei membri che la compongono e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il verbale può essere consultato da tutti i Soci.

Art. 12 **Diritto di Voto**

Nell'Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti dei contributi.

Ciascun socio ha un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Art. 13 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è nominato in prima istanza dai soci fondatori nell'atto costitutivo - è composto da dodici (n. 12) membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri iscritti, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'art. 11 del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio, salvo revoca da parte dell'Assemblea prima della scadenza del mandato.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del Comitato.

Art. 14
Decadenza ed Esclusione

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, viene dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere (dimissioni, permanente impedimento o decesso), l'organo che lo ha nominato provvede alla cooptazione del Consigliere dimesso, permanentemente impedito o deceduto, con altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechinò danno al patrimonio o all'immagine del Comitato.

L'Assemblea decide l'esclusione con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'art. 11 del presente statuto. Alla votazione che decide l'esclusione non possono prendere parte i Consiglieri interessati dal provvedimento.

Art. 15

Poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

In particolare:

- delibera i trasferimenti di sede del Comitato;
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- nomina i soci onorari e delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- predispone i bilanci annuali e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- stabilisce le direttive e delibera sulle erogazioni e sugli investimenti del Comitato;
- esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- determina i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- determina le linee generali del programma di lavoro e di intervento del Comitato nell'ambito degli scopi e delle finalità statutarie;
- delibera sui contratti da stipularsi e, in genere, su qualsiasi attività negoziale quale a titolo esemplificativo: comprare e locare beni mobili e immobili, compiere qualsiasi operazione attiva e passiva presso Banche, Istituti di Credito, Istituti Pubblici e privati, Deposito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, Uffici Postali ed altri, cedere crediti, stipulare appalti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera in ordine all'accettazione di contributi, eredità, lasciti e donazioni;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce la misura del contributo in denaro affinché si possa divenire socio del Comitato;
- delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Comitato o allo stesso affidati;
- decide le modalità di partecipazione del Comitato alle attività organizzate da altre associazioni od Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del seguente statuto;
- reperisce risorse umane ed economiche;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, determinandone poteri e limiti; può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, nomina il tesoriere a cui viene affidato l'incarico di tenere la regolare contabilità del Comitato secondo le direttive del Consiglio; nonché di provvedere agli incassi dei contributi ed al pagamento delle spese congiuntamente alle direttive del Presidente, e quindi procedere alla redazione del bilancio del Comitato che, al termine del suo incarico, dovrà dare in consegna al suo successore.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, nomina il Segretario a cui viene affidato l'incarico di redigere i verbali e le delibere del Consiglio sistemando l'incartamento negli appositi raccoglitori del Comitato, nonché di divulgare, a mezzo stampe od altro modo, gli inviti delle convocazioni delle Assemblee ed infine di occuparsi della materiale esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, riferendone al Presidente.

Art. 16
Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata con avviso scritto che verrà affisso presso la sede del Comitato entro otto giorni dalla data della convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza dalla stessa.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri che lo compongono; in seconda convocazione, la riunione sarà valida con la presenza di almeno sette dei suoi componenti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti i Soci.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente del Comitato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alleli determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto; tranne il primo Presidente che è nominato dai soci fondatori nell'atto costitutivo.

La carica di Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e può essere rinnovata.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- firma gli atti e, quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale del Comitato;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Comitato.

Il Presidente, entro e non oltre sessanta (60) giorni antecedenti la naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea dei Soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato; avvisando gli stessi Soci che, ove la nomina fosse successiva alla scadenza naturale del mandato, il Consiglio Direttivo uscente rimarrà in carica per assolvere ai doveri di ordinaria amministrazione e il disbrigo degli affari urgenti. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e può contestualmente indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda adunanza.

Art. 18 **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto, tranne il primo Vice Presidente che è nominato dai soci fondatori nell'atto costitutivo.

La carica di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e può essere rinnovata.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 19 **Patrimonio Sociale, Esercizio finanziario e Bilancio**

Il patrimonio sociale del Comitato è indivisibile ed è costituito da:

- quote di iscrizione dei soci;
- beni mobili e immobili di proprietà del Comitato;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- riserve formate con utili e riserve accantonate.

Il Comitato non ha fini di lucro ed il suo finanziamento è basato essenzialmente su:

- contributi volontari e quote annuali di tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta d'attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni da parte di cittadini, Società, Enti Pubblici da impiegare in studi, conferenze, manifestazioni, ricerche o attività in genere del Borgo.

Il patrimonio del Comitato potrà venire alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei soci e di quanti apprezzino e condividano gli scopi del Comitato stesso ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'esercizio finanziario del Comitato, coincide con l'esercizio sociale del Comitato e segue il decorso dell'anno solare, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Al termine dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il rendiconto si riferisce per l'approvazione. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Comitato.

Gli organi del Comitato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale del Comitato o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega che eccedono i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 20 **Beni del comitato**

Il beni del Comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati.

I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dal comitato e devono essere intestati al Comitato stesso.

Tutti i beni appartenenti al Comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del Comitato e consultabile da tutti i Soci.